

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 18 MAGGIO 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1095
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (2343-B) . . . . .	1095
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1095, 1098 1099, 1117, 1118
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1098, 1099
CARRASSI . . . . .	1098
GAGLIARDI . . . . .	1118
MATTARELLI GINO . . . . .	1097
PINTUS . . . . .	1097, 1098
SANFILIPPO . . . . .	1117
SCHIAVETTI . . . . .	1098, 1099
VESTRI . . . . .	1096, 1097

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Sciogliendo le riserve avanzate nella seduta del 16 maggio 1962, in sede di discussione del disegno di legge: « Norme concernenti il teatro drammatico e le attività liriche e concertistiche » (3487) comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto i deputati: Riccio, Sciolis, Gagliardi, Lajolo, Viviani Luciana, Greppi e Anfuso.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (2343-B).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

Dato che non sono ancora scaduti i termini per i pareri che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) ci debbono dare, mi permetto di suggerire alla Commissione di dare inizio alla discussione sulle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge, rinviando alla seduta di mercoledì prossimo, dopo che ci saranno pervenuti i

**La seduta comincia alle 9,40.**

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

prescritti pareri, la votazione a scrutinio segreto. Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Come Relatore, mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi che questo disegno di legge è stato già da noi esaminato a fondo, prima in sede di Comitato ristretto, nel corso di lunghe e laboriose sedute e, successivamente, in Commissione. Trasmesso il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, il Senato ha lasciato invariata tutta la parte fondamentale e, soprattutto, l'articolo 8 sul quale la nostra Commissione ebbe a soffermarsi a lungo con discussioni anche accese e contrastate. Il Senato ha ritenuto, però, di sopprimere una serie di articoli. Queste norme, anche se tecnicamente sono state soppresse, in realtà rappresentano uno stralcio, perché il loro esame è stato rimandato ad altra sede, e precisamente quando si discuterà la nuova legge comunale e provinciale. Conseguentemente, sono stati soppressi gli articoli da 39 a 90, cioè tutto il complesso di norme che riguarda lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Il Senato, invece, non ha soppresso l'articolo 38, che rinvia la regolamentazione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dipendenti dello Stato. Il che sta a significare, da una parte, che rimangono in vita tutte le norme attualmente in vigore e, dall'altra, che l'esame di questa materia sarà ripreso, agli effetti di una migliore sistemazione, in coordinamento con la nuova legge comunale e provinciale, quando ci occuperemo di questo specifico problema.

Sebbene non sia convinto della bontà del sistema, e quantunque sia del parere che sarebbe stato opportuno mantenere il disegno di legge così come era stato approvato da noi, in modo da regolare non soltanto la parte economica, ma anche lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, tuttavia, ad evitare un ulteriore ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge tanto atteso, raccomando alla Commissione di voler approvare, senza emendamenti, le modifiche apportate dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESTRI. Signor Presidente, quando questo disegno di legge venne al nostro esame in prima lettura, noi proponemmo una serie di emendamenti che esprimevano una nostra posizione ed un nostro orientamento per quanto concerneva lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ed il loro rapporto con le amministrazioni comunali.

I criteri che noi propugnavamo erano diametralmente opposti a quelli che si evincevano, in proposito, dal disegno di legge governativo. La Commissione, allora, respinse questi nostri emendamenti. Però era nostra convinzione che una parte delle norme comprese nel disegno di legge rispondesse a criteri di giustizia e soddisfacesse le legittime esigenze e rivendicazioni della categoria, per cui demmo il nostro voto favorevole, pur mantenendo intatta la riserva, di discutere, sui nostri emendamenti non accolti, con maggiore approfondimento in sede di esame della nuova legge comunale e provinciale. Accettammo, dunque, per questi motivi un compromesso che si manifestò anche nella soppressione di numerosi articoli, ed a conclusione della lunga discussione esprimemmo, come ho detto, il nostro voto favorevole al disegno di legge. Il testo da noi approvato è stato, poi, ridiscusso dal Senato, che ha operato altre soppressioni e, oggi, questo disegno di legge, torna al nostro esame con una articolazione molto più ridotta soprattutto per quanto si attiene alle norme sullo stato giuridico ma, comunque, sempre incentrata su una linea generale che noi non condividiamo.

Anche questa nuova formulazione del disegno di legge, continua a postulare un sistema di rapporti tra Stato e segretari comunali e provinciali che non condividiamo e che non condividono, in genere, gli stessi amministratori.

Inoltre, nei mesi che corrono tra la nostra approvazione del disegno di legge e la odierna seduta è avvenuto un fatto nuovo, che desideriamo sottolineare, cioè la presenza di un nuovo Governo, che si è prefisso dei programmi specifici. Siamo di fronte ad una nuova situazione politica che vorremmo sentire più aperta alle istanze che già avanzammo alcuni mesi or sono in questa sede e sulle quali, ancor oggi, continuiamo ad insistere perché le consideriamo le uniche giuste e rispondenti a quei criteri di autonomia che sono sanciti dalla Costituzione per le amministrazioni locali.

Dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, del 2 marzo 1962, abbiamo appreso che l'approvazione del disegno di legge sulle regioni — prevista come impegno del Governo per questa legislatura — comporterà il coordinamento sia con il disegno di legge sulla nuova legge comunale e provinciale sia con l'altro provvedimento sulla finanza locale. Noi abbiamo interpretato questa enunciazione del programma del nuovo Governo come impegno a procedere

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

alla revisione dell'attuale legge provinciale e comunale, strutturandola su basi nuove, contestualmente all'approvazione del progetto di legge sulle regioni. Se questo impegno esiste e sarà mantenuto dal Governo, ci domandiamo se veramente sia utile affrontare, oggi, tutta una serie di questioni relative alla situazione giuridica dei segretari comunali e provinciali esaminando questo disegno di legge, che contiene un sistema di norme che non dovrebbe neppure avere il tempo di entrare in vigore.

A nostro avviso sarebbe stato, quindi, più opportuno che con questo disegno di legge ci si fosse limitati al semplice soddisfacimento delle questioni di carattere economico e dello sviluppo di carriera dei segretari comunali e provinciali.

Un'altra questione che fu oggetto di particolari considerazioni da parte nostra era quella relativa agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del disegno di legge in esame.

Durante la precedente discussione, proprio per agevolare l'approvazione di questo disegno di legge, non traducemmo le nostre perplessità in emendamenti formali. Ma, successivamente, ciò è stato fatto dai nostri colleghi del Senato in quanto, nel frattempo, era avvenuto un fatto nuovo, del quale non possiamo non tener conto, e cioè una presa di posizione ufficiale da parte del Congresso dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che ha confermato un linea ed una aspirazione dei comuni dandole, però, il vigore di una affermazione solenne ed unanime. In questo Congresso gli amministratori di tutti i comuni italiani hanno inteso affermare che nessun nuovo o maggior onere possa essere accollato, per legge, ai comuni senza che, nel contempo, il legislatore si preoccupi di stabilire una adeguata contropartita di entrate. Ripeto che tale questione era stata già da noi sollevata in questa sede. Al Senato è stata riproposta e questa volta sotto forma di emendamenti, ma la maggioranza ha ritenuto di respingerli. Dico, ancora, che di fronte alle esigenze effettive della situazione, alla limitazione in questo disegno di legge del puro e semplice soddisfacimento delle esigenze di carriera ed economiche dei segretari comunali e provinciali, alla preoccupazione che deriverà da questo provvedimento per le amministrazioni comunali e provinciali sul piano finanziario, le perplessità sono sempre presenti al nostro spirito e ci avrebbero indotto e ci indurrebbero ad insistervi in modo molto preciso. Vi è, poi, una situazione nuova, de-

terminata dagli impegni programmatici del Governo con la precisazione di talune scadenze in materia di revisione della legge comunale e provinciale, situazione che, secondo noi, rende meno giustificabili certi indirizzi contenuti nel disegno di legge. E tutto questo, insieme con le esigenze riaffermate solennemente da parte delle amministrazioni comunali italiane, ci porta a riconsiderare il giudizio generale che noi demmo su questo disegno di legge. Il nostro giudizio attuale è indubbiamente in parte positivo, per quanto attiene alle rivendicazioni economiche ed ai miglioramenti di carriera chiesti delle categorie e su questo, fin dal principio, abbiamo dichiarato il nostro pieno assenso.

D'altra parte, il giudizio generale, che in linea di principio era già negativo l'altra volta, oggi è aggravato in rapporto ad altre questioni. Ci troviamo, quindi, di fronte a un disegno di legge che nelle sue varie parti ci induce a considerazioni di ordine contraddittorio.

Però, a questo punto, continuare a sostenere sino in fondo la nostra tesi significherebbe ripresentare, come è già stato fatto al Senato, una serie di emendamenti con cui esprimere certe nostre istanze; emendamenti soppressivi per alcune parti, emendamenti aggiuntivi per altre questioni. Noi ci rendiamo conto, però, che fare questo, anche se sotto lo stimolo di specifiche esigenze, secondo noi estremamente giustificate, comporterebbe come logica conseguenza ed inevitabile conclusione un ritardo nella soluzione di quei problemi economici cui la categoria da anni aspira. Concludendo, mentre riaffermiamo la nostra visione generale del problema, ed accentuiamo questo punto in rapporto a quei fatti nuovi di cui parlavo prima, rinunciando, d'altra parte, alla presentazione di emendamenti che interpretino queste nostre riserve...

PINTUS. Sei partito da lontano, però!

VESTRI. Sono partito da lontano, in effetti! E arrivo alla conclusione che questo nostro giudizio, che vede l'accentuazione delle nostre riserve, ci induce anche a riconsiderare e modificare il nostro atteggiamento generale, che l'altra volta si espresse in un voto favorevole, e che questa volta si manifesterà con l'astensione dalla votazione del disegno di legge, proprio perché, non vogliamo assolutamente ritardarne l'iter.

MATTARELLI GINO. Le considerazioni svolte dall'onorevole Vestri le abbiamo intese già durante la discussione in Comitato ristretto e successivamente in sede di Commis-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

sione. Allora superammo molte difficoltà e divergenze con la buona volontà di tutti, a cominciare dal nostro gruppo della democrazia cristiana e dal Governo.

Giunti a questo punto a me sembra che convenga accogliere, senza ulteriore ritardo, la proposta che ha fatto il Presidente Relatore e cioè, approvare le modifiche proposte dal Senato, perché l'attesa della categoria è così viva che, veramente, non possiamo assolutamente permetterci di procrastinare ulteriormente l'approvazione di questo tormentato disegno di legge che, da anni ormai, sta attendendo una soluzione. I problemi che ha sollevato poco fa l'onorevole Vestri, li tratteremo in sede di esame della proposta di legge sulla riforma della legge comunale e provinciale, ed in quella sede, evidentemente, troverà posto anche la definitiva sistemazione dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. Quindi, mi pare che a questo punto l'unica cosa da fare, anche per venire incontro alla attesa vivissima della categoria, sia quella di accettare le modifiche proposte dal Senato, che non ha sostanzialmente mutato quello che avevamo fatto noi e, quindi, riconfermare quella che era stata la precedente decisione della nostra Commissione, in modo da trasformare in legge le norme che si riferiscono soprattutto alla carriera ed al trattamento economico, in quanto sono proprio queste ultime le disposizioni più attese in questo momento dalla categoria dei segretari. D'altra parte non vengono, in alcun modo, a turbare quello che potrà essere l'assetto definitivo da dare alla questione dello stato giuridico dei segretari. Quindi, propongo che, non appena avremo avuto i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, oppure saranno scaduti i termini regolamentari, si passi senz'altro alla approvazione del disegno di legge.

PINTUS. Devo fare una breve dichiarazione. Innanzitutto sono lieto di essere d'accordo con le conclusioni del collega Vestri, pur se non concordo con le motivazioni che ne hanno costituita la premessa. Ma questo è normale, ed è già molto essere d'accordo sulle conclusioni. Tanto più che, anche io, se avessi dovuto dare un giudizio globale sul provvedimento, avrei dovuto avanzare molte riserve. Del resto, non so se ci sia un solo collega che non abbia da manifestare delle riserve su questo provvedimento. Penso che lo stesso Governo avrebbe da farne, proprio in virtù di quella buona volontà che ha manifestato nell'accettare tanti punti di vista del Parlamento — che forse po-

tevano anche non corrispondere alla più esatta impostazione del problema —. Del resto, quando la nostra Commissione approvò il disegno di legge nella sua prima formulazione, furono approvati anche alcuni ordini del giorno che stavano, appunto, a significare la espressione delle riserve a cui faccio in questo momento espresso riferimento. Vorrei, solo, pregare l'onorevole Presidente di volersi rendere parte diligente, cosa che egli sempre ha lodevolmente fatto e certamente continuerà a fare anche in avvenire, affinché l'ostacolo formale rappresentato dal parere delle altre Commissioni sia superato al più presto e nel modo migliore, e che intanto, come egli stesso ha dichiarato all'inizio, si proceda alla approvazione di tutte le modifiche proposte dal Senato.

CARRASSI. Desidero fare un richiamo alle norme contenute nell'articolo 3 del disegno di legge.

Ricordo che, a chiusura della precedente discussione, presente il Sottosegretario di Stato Scalfaro, sollevai l'ipotesi concreta che in alcune province, dove il comune capoluogo può essere classificato nella categoria superiore perché zona turistica, potessero verificarsi sperequazioni tra comune capoluogo e amministrazione provinciale. L'onorevole Scalfaro disse che avrebbe esaminato la questione e si sarebbe informato se era nella competenza del Governo fare classificazioni sia dei comuni sia delle province al fine di evitare sperequazioni.

A nostro avviso sarebbe stato opportuno dare una formulazione più precisa all'articolo 3.

Io vorrei prospettare alla attenzione del Governo, in sede di emanazione dei decreti relativi, la esigenza di adeguare le eventuali sperequazioni in dipendenza di situazioni particolari.

PRESIDENTE, *Relatore*. Penso che il Governo senz'altro ne terrà conto.

SCHIAVETTI. A nome dei colleghi del partito socialista, dichiaro che noi approveremo il disegno di legge così come è stato modificato dal Senato, riservandoci di far valere le nostre riserve in merito alla dipendenza dei segretari comunali dallo Stato, per riaffermare, nel pieno rispetto dei principi di autonomia degli enti locali, che essi debbono dipendere esclusivamente dai comuni e dalle province.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero ringraziare gli onorevoli deputati per la sollecitudine con la quale hanno

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

accolto il desiderio del Governo di non prolungare ulteriormente l'iter del disegno di legge.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge organico, che doveva disciplinare la materia, accogliendo aspirazioni dei segretari e tracciando un quadro di norme complete e coordinate.

Quando il disegno venne per la prima volta discusso in questa Commissione, furon proposte alcune soppressioni di articoli che il Governo accettò. Poi, al Senato, lottai affinché il disegno di legge fosse approvato nel testo che questa Commissione aveva formulato. Fino ad un certo punto ebbi fortuna; poi mancò la maggioranza su un articolo che, così, non venne approvato. Si aprì, in quel modo, la strada agli emendamenti: e molti ce n'erano da affrontare, specie sugli articoli riguardanti lo stato giuridico. Poiché quegli articoli avrebbero richiesto lunghe discussioni, e poiché invece si prospettava certa l'approvazione degli articoli sul trattamento economico, mentre gli articoli sull'ordinamento della carriera erano ormai stati approvati quasi tutti, suggerii io stesso — sospinto da preoccupazioni per la lunga attesa cui i segretari erano esposti — che tutti gli articoli sullo stato giuridico venissero stralciati. Questo suggerimento fu accolto e tutti gli articoli, eccetto il 38, furon soppressi.

Poiché l'onorevole Vestri ha accennato che si aspettava dall'attuale Governo, sul disegno, un atteggiamento diverso, desidero precisare che il Parlamento rimarrà ovviamente libero di riesaminare anche materie toccate da questo disegno quando esaminerà la nuova legge comunale e provinciale, nonché le leggi sulle regioni; ma, in sede di esame di questo disegno, il Governo ha ritenuto che non si potessero anticipare discussioni che riguarderanno quelle future leggi; e d'altra parte ha ritenuto che non si potesse sospendere, fino a quelle leggi, il corso del disegno che, in favore dei segretari, era già stato approvato da questa Commissione.

Desidero anche precisare che attualmente i segretari comunali e provinciali dipendono, com'è spiegato in una decisione del Consiglio di Stato, dai comuni e dalle province per quanto concerne l'esercizio delle loro funzioni, mentre dipendono dallo Stato unicamente per lo svolgimento della loro carriera.

SCHIAVETTI. Si tratta della *longa manus* della vigilanza prefettizia...

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'origine della competenza statale sulla

carriera dei segretari comunali è diversa ed ha ragioni sociali.

Fin dall'inizio di questo secolo — quando i comuni avevan ogni potere sui segretari, sicché nomine, licenziamenti e provvedimenti vari sulla loro carriera erano esposti anche a venticelli elettorali di carattere locale — i segretari sentirono il bisogno di venir protetti e invocarono dallo Stato leggi a tutela della loro carriera. Cercaron poi, via via, di farsi inserire in una struttura supercomunale che consentisse loro di passare da un comune all'altro senza soluzioni di continuità per la loro carriera.

Quelle esigenze, che sono di ordine sociale, permarranno anche quando si affronteranno i problemi delle regioni e la nuova legge comunale e provinciale. Si dovrà quindi temperare (io penso) in qualche modo l'esigenza di rispettare regioni, province e comuni nelle loro autonomie con l'esigenza di rispettare la protezione sociale dovuta ai segretari.

Certo è che per ora, questa seconda esigenza non può esser appagata che nel quadro della legislazione oggi vigente. Perciò l'attuale Governo ha ritenuto che il disegno, già approvato da questa Commissione, meritasse di esser condotto ad approvazione, anche se con le mutilazioni che il dibattito in Senato rese opportune.

Concludo chiedendo che la Commissione approvi il disegno nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Il Senato non ha modificato gli articoli dall'1 al 17 compreso. Le modifiche cominciano con l'articolo 18.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 18 nel seguente testo:

« Le promozioni a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe quarta rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 31 ».

La I Commissione permanente del Senato per ragioni di coordinamento lo ha così modificato:

« Le promozioni a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe sono conferite a seguito di concorso per

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe quarta rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 29 ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 19 nel seguente testo:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 3ª rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimenti di cui all'articolo 32 ».

La I Commissione permanente del Senato, per ragioni di coordinamento lo ha così modificato:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30 ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

« In caso di assenza o di impedimento del segretario di un comune appartenente alla classe prima, seconda o terza, o del segretario provinciale, la supplenza è conferita, con decreto del Ministro dell'interno, al vice segretario, qualora esista, o ad altro segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire.

Qualora ricorrano i motivi d'urgenza, il provvedimento può essere adottato, in via del tutto provvisoria, dal prefetto, che deve subito riferirne al Ministero dell'interno, per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del segretario di un comune della classe quarta,

la supplenza è conferita, con decreto del prefetto, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale. Se il segretario assente o impedito è titolare in un comune della classe quinta, la supplenza è conferita dal prefetto ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale, ovvero a persona fornita dei requisiti richiesti per la nomina a segretario comunale di qualifica iniziale, escluso il limite di età, nonché di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851;

b) idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale, previsto dall'articolo 8 della presente legge;

c) diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, indetto dal Ministero dell'interno;

d) idoneità nel concorso a posti di consigliere di 3ª classe nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il supplente che non rivesta la qualifica di segretario di ruolo deve prestare la promessa solenne di cui all'articolo 39.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di breve assenza, di durata non superiore a cinque giorni, ovvero di congedo ordinario del segretario, purché il regolamento organico dell'ente preveda la sostituzione del segretario stesso con altro dipendente di ruolo, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del 3º comma ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Se non vi sono osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

« In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può conferire la reggenza ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella corrispondente alla classe della sede vacante, o al vice segretario, ovvero a persona fornita dei titoli e dei requisiti previsti dal terzo comma dell'articolo 24.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Colui al quale sia stata conferita la reggenza di una segreteria vacante, qualora non sia iscritto nei ruoli dei segretari, presta la promessa solenne prevista dall'articolo 39 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione, all'articolo 29, terzo comma aveva approvato il seguente alinea:

« da un professore universitario di materie giuridiche; ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato il primo alinea del primo comma dell'articolo 33 nella seguente formulazione:

« La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 32 è composta: ».

La I Commissione permanente del Senato, per motivi di coordinamento, lo ha così modificato:

« La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 30 è composta: ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

« Il segretario può dimettersi dall'ufficio in qualunque tempo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, rispettivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, che le rimette subito, col proprio motivato parere, al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno.

Il segretario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei

doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Se al momento in cui il segretario presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie, spetta al segretario il trattamento di quiescenza e previdenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i segretari il cui trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti degli enti locali, qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per i segretari iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene con le norme del regolamento dell'ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato il terzo comma dell'articolo 37 nel seguente testo:

« Il Ministro dell'interno, ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, d'ufficio od a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, indipendente-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

mente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio. Il collocamento a riposo può essere disposto d'ufficio, oppure su domanda degli interessati, o delle Amministrazioni presso cui essi prestano servizio ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 39 nel seguente testo:

« Il segretario comunale ed il segretario provinciale, all'atto dell'assunzione in prova, devono prestare, in presenza di due testimoni, davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverla, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il segretario comunale e il segretario provinciale, che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono prestare, in presenza di due testimoni, giuramento davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione e per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno o la prefettura, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 40 nel seguente testo:

« Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, previo consenso dell'amministrazione interessata, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 41 nel seguente testo:

« Il segretario deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene.

Il segretario deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente, attraverso il comune o la provincia, gli interessi nazionali, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori il segretario deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del segretario deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'amministrazione, il segretario deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dall'ufficio, il segretario deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 42 nel seguente testo:

« Il segretario è tenuto ad osservare l'orario giornaliero di servizio stabilito dall'amministrazione presso la quale presta servizio.

La durata dell'orario giornaliero non potrà eccedere quella massima stabilita per i dipendenti civili dello Stato.

Qualora le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 43 nel seguente testo:

« Il segretario deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario ha diritto di consegnare al capo dell'amministrazione pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro dell'interno esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 44 nel seguente testo:

« Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori. Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o, sentito il capo della amministrazione interessata, modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45 nel seguente testo:

« Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al segretario che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il segretario può ricorrere al Consiglio centrale di amministrazione. Il Consiglio, sentito il sindaco o il presidente della Giunta provinciale ed il prefetto o il vice prefetto, a seconda della qualifica rivestita dal segretario, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo ».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 46 nel seguente testo:

« Qualora, per uno o più anni, non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio centrale di amministrazione valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo per il segretario che, alla fine dell'anno, si trova in servizio nella posizione di comando presso un consorzio di comuni, è compilato dal presidente dell'assemblea consorziale; per il segretario che si trovi distaccato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - è compilato dal direttore della divisione presso la quale egli presta servizio ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 47 nel seguente testo:

« I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può, tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Con l'ufficio di segretario comunale o di segretario provinciale è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o indu-

stria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

I segretari possono, per altro, previa autorizzazione del prefetto; far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il capo dell'amministrazione è tenuto a denunciare al prefetto i casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti dei quali sia venuto a conoscenza ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 48 nel seguente testo:

« Nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 49 nel seguente testo:

« L'assunzione di altro impiegato, nei casi nei quali non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego di segretario, salva la corresponsione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 34 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 50 nel seguente testo:

« Salvo il disposto dell'articolo 49 il segretario che contravvenga ai divieti posti dal-

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

l'articolo 47 è diffidato dal prefetto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il segretario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il segretario decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 51 nel seguente testo:

« Il congedo ordinario è concesso dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale; il congedo straordinario è concesso dal Ministro per l'interno o dal prefetto sentita l'amministrazione interessata a seconda che trattisi di segretari provinciali o comunali iscritti nel ruolo nazionale ovvero di segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 52 nel seguente testo:

« Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del segretario, dal Ministro per l'interno per i segretari provinciali e per i segretri comunali del ruolo nazionale e dal prefetto per i segretari dei ruoli provinciali, sentita l'amministrazione interessata, quando l'aspettativa sia richiesta per motivi di famiglia. Può essere anche disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il segretario può richiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non si può, in alcun caso, disporre del posto del segretario collocato in aspettativa ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 53 nel seguente testo:

« Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità il segretario che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'articolo 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 54 nel testo seguente:

« In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale o per effetto della costituzione di consorzi, i segretari titolari dei posti soppressi sono collocati in disponibilità, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, qualora non si possa far luogo al trasferimento presso altre sedi della stessa classe.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'interno di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di classe inferiore. In tal caso il segretario conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, salvo il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nella classe corrispondente alla qualifica rivestita.

Qualora la soppressione del posto avvenga mentre il segretario titolare del posto soppresso si trova in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità decorre, agli effetti economici dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 55 nel testo seguente:

« Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si renda vacante una sede della classe corrispondente alla qualifica da lui rivestita.

Il segretario riassunto in servizio prende posto nel ruolo al quale è assegnato con la anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio relativo alla anzianità medesima ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 56 nel testo seguente:

« Il segretario in disponibilità è collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora, trascorsi due anni dalla data del collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, ai sensi dell'articolo precedente.

È, altresì, collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora non riassuma servizio nel posto assegnatogli a seguito di richiamo in servizio ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 57 nel testo seguente:

« Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto applicabili.

Egli deve comunicare al prefetto o al capo dell'amministrazione la sua residenza ed ogni eventuale cambiamento ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 58 nel seguente testo:

« Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali generali di prima e seconda classe, dei segretari capi di prima classe e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei segretari comunali di qualifica inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni qualifica e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonché secondo la rispettiva competenza, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Qualora la censura venga inflitta dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale, questi deve darne immediata comunicazione al prefetto.

Contro il provvedimento del sindaco o del presidente della Giunta provinciale è dato ricorso al prefetto, e contro quello del prefetto al Ministro dell'interno.

Salvo che per la censura, le sanzioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 59 nel seguente testo:

« Il provvedimento di riabilitazione è adottato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, sentiti il competente Consiglio di amministrazione e la competente Commissione di disciplina, a seconda che si tratti di segretario provinciale o comunale iscritto nel ruolo nazionale o di segretario comunale iscritto in un ruolo provinciale ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 60 nel seguente testo:

« Il segretario destituito ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo il riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini o concorsi per promozione, si procede ai sensi degli articoli 68 e 70.

Al segretario assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

Il segretario già destituito ed assolto in sede di revisione può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza previsto per i segretari dimissionari ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 61 nel seguente testo:

« Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano al segretario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo e terzo comma dello stesso articolo al segretario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicato anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 62 nel seguente testo:

« Se il segretario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote di diritti di segreteria, in relazione alla qualifica rivestita dal segretario al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il segretario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 63 nel seguente testo:

« Il segretario comunale o provinciale sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del prefetto; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il segretario deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio, con provvedimento del sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale.

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale il quale abbia notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo nei confronti del segretario dipendente ne riferisce immediatamente al prefetto della provincia ».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 64 nel seguente testo:

« Il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può per gravi motivi, ordinare la sospensione del segretario dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e il segretario ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato al segretario, il provvedimento di sospensione.

Al segretario sospeso ai sensi del precedente o del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 65 nel seguente testo:

« Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al segretario la sospensione dall'ufficio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dall'ufficio viene inflitta per la durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del segretario, a questi debbono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 66 nel seguente testo.

« Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in pendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il segretario non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il segretario ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e di compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere prorogata con apposito provvedimento qualora dalla sentenza stessa si desumano fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato la sentenza stessa al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda che trattasi di segretario iscritto nei ruoli nazionali ovvero nei ruoli provinciali.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso il segretario ha diritto agli assegni previsti dal primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 67 nel seguente testo:

« Il segretario sospeso ai sensi degli articoli 63 e 64 è escluso dai concorsi e dagli scrutini per promozione.

Quando il segretario è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il competente Consiglio di amministrazione, escluderlo dal concorso o dallo scrutinio.

La eventuale promozione del segretario deferito al giudizio della Commissione di disciplina rimane, in ogni caso, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 68 nel seguente testo:

« Il segretario che abbia chiesto di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 18 e 19 e ne sia stato escluso ai sensi dell'articolo precedente, se successivamente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, è promosso, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione in base a detto concorso qualora, avendo partecipato ad analogo concorso successivo alla definizione del procedimento disciplinare, sia stato compreso nella graduatoria dei vincitori ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 69 nel seguente testo:

« Il segretario al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura

dopo la compilazione dell'ultimo rapporto informativo ma prima del concorso o dello scrutinio è escluso dai medesimi ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 70 nel seguente testo:

« Il segretario escluso dallo scrutinio, per la promozione a segretario di 1<sup>a</sup> classe, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio d'amministrazione delibera che il segretario scrutinato sia meritevole di promozione, questa è conferita con decorrenza dalla data nella quale egli ha maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 17 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 71 nel seguente testo:

« Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale, il quale rilevi una infrazione disciplinare commessa dal segretario, o ne abbia comunque notizia, qualora, dopo gli opportuni accertamenti preliminari, ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, contesta gli addebiti al segretario, invitandolo a presentare le giustificazioni, e trasmette al prefetto della provincia copia del foglio contenente le contestazioni. Qualora ritenga, invece, che il fatto sia punibile con una sanzione più grave, rimette gli atti al prefetto.

Il prefetto, al quale siano stati trasmessi, ai sensi del comma precedente, gli atti relativi agli accertamenti a carico del segretario, o che abbia comunque notizia della infrazione disciplinare, effettuati gli accertamenti del caso, contesta gli addebiti al segretario, se questi è iscritto nei ruoli provinciali, o trasmette gli atti al Ministro dell'interno, se si tratti di segretario iscritto nei ruoli nazionali ».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 72 nel seguente testo:

« In caso di contestazione degli addebiti da parte del sindaco o del presidente della Giunta provinciale le giustificazioni devono essere presentate dal segretario entro dieci giorni; negli altri casi devono essere presentate, entro venti giorni, al prefetto o al capo dell'amministrazione presso la quale il segretario presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al prefetto.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per motivi gravi, e per non più di quindici giorni, dal Ministro o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari esplicitamente per iscritto ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 73 nel seguente testo:

« Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando, in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni del segretario, ritenga che non vi sia luogo a procedere, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al segretario.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede all'irrogazione della punizione ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 74 nel seguente testo:

« Il Ministro dell'interno, o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando

attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del segretario ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 75 nel seguente testo:

« Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il segretario della Commissione di disciplina dà avviso, nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al segretario, a cui carico si procede, il quale, nei venti giorni successivi, ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione, nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, al segretario a carico del quale si procede almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 76 nel seguente testo:

« Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del segretario a carico del quale si procede senza concludere in merito al provvedimento da adottare.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Se la Commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'articolo 77, la trattazione orale in esito allo espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 75 e 76, dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricasazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 »:

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 80 nel seguente testo:

« Il segretario prosciolto ha diritto al rimborso, a carico dell'amministrazione dalla quale dipende, delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione di disciplina ed alle relative indennità di trasferta.

Può chiedere, altresì che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per rendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie il segretario da ogni addebito; su di essa provvede il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 81 nel seguente testo:

« Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso gerarchico o giurisdi-

zionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà di rinnovare in tutto od in parte il procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al prefetto la decisione del ricorso gerarchico o sia pervenuta al Ministro per l'interno la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro sessanta giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato al Ministro per l'interno la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 82 nel seguente testo:

« Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 66, 68 e 70.

Nello stato matricolare del segretario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 83 nel seguente testo:

« Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il segretario al quale fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Il segretario può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si redige verbale che è sottoscritto dal segretario della Commissione e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il segretario sottoposto a procedimento disciplinare la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sulle applicazioni delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti dei componenti della Commissione cominciando dal segretario comunale o provinciale e vota per ultimo.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i funzionari che abbiano svolto le indagini a carico del segretario ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento suppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 77 nel seguente testo:

« Se il procedimento è stato rimesso ai sensi dell'articolo 74 alla Commissione, questa, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini, ordina un supplemento di istruttoria, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e con i termini

di cui al terzo comma dell'articolo 75, al segretario, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento suppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 78 nel seguente testo:

« La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al segretario, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto od in parte sussistenti, propone, la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario della Commissione.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e con la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro od il prefetto provvede, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto il segretario da ogni addebito o ad infliggere la sanzione disciplinare in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al segretario.

Il decreto deve essere comunicato al segretario entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 75 ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento suppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 79 nel seguente testo:

« Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 76.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 75 e seguenti.

Il Ministro od il prefetto, qualora non ritenga disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il competente Consiglio di amministrazione ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 84 nel seguente testo:

« Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta se essi sono tuttora in corso.

Al segretariato già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto od in parte, gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dalla vedova o dai figli minorenni ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 85 nel seguente testo:

« Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti

nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

dal capo della divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

da un segretario generale comunale di prima classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, un segretario generale di prima classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituendo al rappresentante dei comuni quello delle province e al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti:

dal prefetto, presidente;

dal vice prefetto vicario;

dal direttore di sezione addetto al servizio;

da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto su designazione dei sindaci e dei segretari dei comuni della provincia, convocati a tal fine dal prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, quale segretario.

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del presidente ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 86 nel seguente testo:

« I Consigli di amministrazione esercitano le attribuzioni stabilite dalla presente legge ed esprimono il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro dell'interno o il prefetto ritenga di sentirli.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro o del prefetto ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 87 nel seguente testo:

« I Consigli di amministrazione si riuniscono almeno ogni trimestre ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 88 nel seguente testo:

« La Commissione centrale di disciplina per i segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di seconda classe e per i segretari provinciali è costituita:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

da un segretario generale comunale o da un segretario generale provinciale di prima classe, a seconda che trattasi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina di un segretario generale comunale o di un segretario generale provinciale di prima classe, supplenti.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni provinciali di disciplina per i segretari comunali di qualifica inferiore a segretario capo di prima classe sono costituite:

dal vice prefetto, presidente;

da un direttore di sezione;

da un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un direttore di sezione e di un segretario comunale, quale supplenti.

Un funzionario di prefettura, di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 89 nel seguente testo:

« Il segretario comunale ed il segretario provinciale chiamati a far parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 90 nel seguente testo:

« Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il segretario giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è una inimicizia grave tra lui ed alcuno dei suoi prossimi congiunti ed il segretario sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario che ha svolto o diretto l'inchiesta.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima della adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro dell'interno od al prefetto la dichiarazione con le proprie controdeduzioni; il Ministro od il prefetto decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione, ricusabili a termine del primo comma, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunziati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposto la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il quinto comma dell'articolo 91 nel seguente testo:

« Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 97, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle regioni a statuto speciale ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 39, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle Regioni a statuto speciale ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 92 nella seguente formulazione:

« Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 116, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominali, ai sensi dell'articolo 58, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina ».

## III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 94 nella seguente formulazione.

« Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 93 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune o della provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune o della provincia presso i quali prestava servizio ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune o della provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune o della provincia presso i quali prestava servizio ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 95 nel seguente testo:

« Ai segretari comunali che debbano allontanarsi della propria sede per partecipare agli esami previsti dall'articolo 19 spetta, a carico dei comuni presso i quali prestano servizio, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami sino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso od all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 97 nella seguente formulazione:

« Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita, a norma degli articoli 24 e 25, la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato il comma 2° dell'articolo 100 nella seguente formulazione:

« Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 60, 61 e 62, al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così, modificato:

« Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli da numero 101 a 112, ora 43 a 54, non sono stati modificati dalla I Commissione del Senato.

Pertanto, devo dichiarare improponibile il seguente emendamento presentato dall'onorevole Sanfilippo all'articolo 107:

« Al terzo comma modificare come segue:

« Nel caso che siano titolari di segreteria di comuni assegnati in base alla tabella A alle classi 4 e 5, conservano la titolarità di tali segreterie »; *sopprimere al quarto comma l'inciso dalle parole: se si trovino in servizio sino alla fine del comma stesso* ».

L'emendamento non è proponibile in questa sede, in quanto l'articolo 107, già da noi approvato, non ha subito modifiche da parte del Senato, e quindi ci è preclusa ogni possibilità di modificazioni.

SANFILIPPO. Desidero spiegare la ragione dell'emendamento.

Se si accetta l'articolo nell'attuale formulazione, si viene a creare una situazione di disagio per i segretari, che non potrebbero beneficiare di una sede idonea. Pertanto, in seguito alle segnalazioni che sono pervenute, si propone che nelle disposizioni transitorie venga stabilito lo stesso trattamento per coloro che appartengono alla classe quinta ove vengono lasciati titolari delle segreterie gli appartenenti alle classi quarta e quinta.

Comunque, in seguito ai motivi esposti, dal Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 113 nella seguente formulazione:

« Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di prima classe prevista dall'articolo 17 i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di seconda classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1<sup>a</sup> classe prevista dall'articolo 17, i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2<sup>a</sup> classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 114 nel seguente testo:

« I segretari comunali di prima classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di seconda classe previsto dall'articolo 18 purché abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I segretari comunali di 1<sup>a</sup> classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di 2<sup>a</sup> classe previsto dall'articolo 18 purché abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61, ed abbiano prestato almeno

otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 118 nel seguente testo:

« Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 27 giugno 1942, n. 851. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole al segretario ».

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori ed in parte successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole al segretario ».

La I Commissione permanente del Senato ne ha proposta la soppressione.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

*(Non è approvato).*

L'onorevole Gagliardi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*« Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:*

*« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge ai segretari di 1ª classe, in servizio all'entrata in vigore della legge stessa, la promozione a segretario capo di 2ª*

classe è conferita per anzianità congiunta al merito anche se titolari di sedi non superiori ai 4 mila abitanti purché abbiano dieci anni di complessivo servizio, di cui tre nella qualifica di segretario di 1ª classe e, nell'ultimo triennio, abbiano ottenuto per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e, per l'altro, quello di "distinto" ».

I segretari di 1ª classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che siano titolari di comuni con una popolazione superiore ai 4 mila abitanti conserveranno la titolarità provvisoria del comune fino alla promozione a segretario capo di 2ª classe, purché venga conseguita nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge ».

Prego l'onorevole Gagliardi di voler ritirare questo articolo aggiuntivo, per evitare che, il disegno di legge debba essere ritrasmesso al Senato.

GAGLIARDI. Non insisto sull'emendamento; e dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Abbiamo concluso in tal modo l'approvazione senza emendamenti delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge in esame. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che le dichiarazioni di voto e la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge sono rimandate a mercoledì prossimo e prego la Commissione di affidarmi il mandato per il coordinamento del testo del disegno di legge.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI